

**Documento tecnico Standard Formativi minimi
relativi alle competenze tecnico-professionali
dei percorsi sperimentali triennali
di cui all'Accordo del 19/06/2003**

1. Metodologia

- Processo di lavoro
- Criteri adottati

2. Standard di descrizione e classificazione

- Linee guida

**3. Standard formativi relativi alle competenze tecnico
professionali**

- Struttura descrittiva del format
- Schede figure

Premessa

Il presente documento tecnico esplicita il processo attivato dalle Regioni e Province Autonome per la definizione di standard formativi relativi alle competenze tecnico-professionali dei profili formativi dei percorsi triennali sperimentali¹, a completamento del processo di riconoscimento dei titoli, finalizzato alla loro spendibilità sull'intero territorio nazionale e già assicurato dall'Accordo siglato in Conferenza dei Presidenti nel mese di novembre 2005.

Il lavoro tecnico sviluppato dalle Regioni e Province Autonome persegue la più ampia finalità dell'integrazione e della permeabilità dei sistemi di istruzione e formazione, attraverso la messa a punto di un *sistema nazionale di standard formativi minimi*, relativi alle competenze tecnico-professionali ed in funzione complementare agli standard formativi minimi relativi alle competenze di base².

Gli apprendimenti certificati in attuazione dell'Accordo del 28 ottobre 2004³ sono reciprocamente riconoscibili e spendibili in quanto confrontabili con standard condivisi.

¹ Accordo quadro per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53.

² Definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni in data 15 gennaio 2004.

³ Accordo in Conferenza Unificata per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi.

1. METODOLOGIA

La definizione del livello minimo degli apprendimenti in esito ai percorsi è avvenuta tramite una ricognizione *bottom up*, finalizzata a far emergere gli elementi di massima ricorsività presenti nelle diverse realtà regionali e nella prospettiva dell'adozione di un quadro comune di standard professionali.

Tale metodologia ha assunto quali criteri direttivi e ulteriormente declinato tutte le recenti acquisizioni condivise a livello interregionale e nazionale in materia di standard; in particolare:

- le indicazioni contenute nel "Documento tecnico" approvato dagli Assessori regionali della IX Commissione "Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca" in data 26 luglio 2005 (*allegato 3*);
- le indicazioni in materia di standard di certificazione contenute nell'Accordo 28 ottobre 2004;
- le indicazioni di standard descrittivi in materia di competenza contenute nel *Libretto formativo del cittadino* dell'ottobre 2005.

Il procedimento si colloca, pertanto, nel più ampio processo di elaborazione nazionale di un quadro condiviso di standard di descrizione e certificazione delle competenze, di standard formativi e di standard professionali; si presta, inoltre, ad essere utilizzato per successive implementazioni, aggiornamenti, manutenzioni degli standard formativi in senso lato (sia di base, che tecnico-professionali).

PROCESSO DI LAVORO

Il lavoro ha avuto quale oggetto il confronto dei *contenuti* delle certificazioni in esito ai percorsi sperimentali triennali conclusi nel giugno 2006, compilati mediante il format del modello A (ex Accordo 28/10/04); l'analisi ha preso in considerazione :

- la sezione delle **competenze** acquisite (punto 5.), articolata nelle sottosezioni 5.1. competenze di base, 5.2. competenze tecnico - professionali e trasversali, con l'indicazione delle ore dedicate;
- la sezione del **percorso formativo** (punto 6.), articolata nelle sottosezioni 6.1. contenuti del corso, 6.2. tirocinio e 6.3. altre esperienze;
- la sezione di identificazione della qualifica professionale attestata, attraverso l'analisi della **denominazione** della qualifica, della denominazione del percorso (punto 1), dei riferimenti al settore economico-area professionale e al profilo professionale declinato a livello regionale (punti 2. e 3. e loro articolazioni).

Il processo di lavoro si è articolato nelle seguenti fasi:

- il gruppo tecnico standard formativi del Progetto Interregionale⁴ ha lavorato alla definizione di **Linee guida** per la compilazione dell'attestato di qualifica (modello A dell'Accordo del 28/10/2004), sulla base dei criteri e degli standard descrittivi già condivisi e formalizzati (sia nella *legenda* del modello B del citato Accordo, sia nella *premessa* del documento tecnico allegato all'Accordo 15/01/04);
- le Regioni e Province Autonome hanno compilato gli attestati di qualifica in esito ai percorsi sperimentali conclusi a giugno 2006;
- il gruppo tecnico ha operato una prima aggregazione dei **profili** regionali assimilabili per denominazione ed omogenei rispetto a settori/comparti/attività produttive;
- il gruppo tecnico, attraverso l'utilizzo di un **supporto informatico** dedicato, ha:
 - organizzato gli enunciati assimilabili per struttura sintattica e lessicale, presenti nelle descrizioni delle Regioni relative alle competenze tecnico-professionali (punto 5.2. del modello A);
 - individuato, per profilo formativo, un primo elenco di competenze tecnico-professionali presenti nella maggior parte dei certificati regionali;
 - elaborato un primo insieme di standard formativi minimi, riconducendo ad aggregati omogenei gruppi di competenze ricorrenti e caratterizzanti il profilo, in una prospettiva di aderenza agli standard professionali.

CRITERI ADOTTATI

Il metodo ed il sistema di organizzazione e classificazione dei dati adottato hanno permesso di salvaguardare i contenuti (*enunciati di competenza*) così come formulati da ciascuna Regione.

Nello specifico, i **criteri** adottati, nell'ottica di un processo di definizione condivisa di **standard di descrizione**, sono stati i seguenti:

- 1) *massima aderenza alle descrizioni dei profili formativi regionali;*

⁴ Il gruppo tecnico del Progetto Interregionale "Descrizione e certificazione per competenze e famiglie professionali - Standard minimi in una prospettiva di integrazione tra istruzione, formazione professionale e lavoro.

- 2) riferimento alle competenze tecnico professionali afferenti i diversi contesti regionali;
- 3) omogeneizzazione descrittiva sulla base di descrittori a banda larga.

Il risultato scaturito è un primo repertorio di standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali, individuato sulla base di quanto di comune certificato dalle Regioni in esito ai percorsi sperimentali triennali (*profili formativi*).

Il repertorio contiene un elenco di *denominazioni* delle figure cui le competenze indicate nei profili regionali si riferiscono in forma sintetica, a *banda larga* ed in relazione all'*area professionale* nella quale comunemente la figura si colloca. Comprendono all'interno di ciascuna "etichetta" tutte le denominazioni analoghe o assimilabili, con le quali le Regioni hanno titolato i propri percorsi formativi.

Tale denominazione, pertanto, risulta essere fundamentalmente uno strumento di comunicazione, utile a raggruppare un insieme omogeneo di percorsi formativi; con essa non viene effettuata una scelta definitiva e prescrittiva in rapporto alla figura/qualifica professionale corrispondente, la cui corretta identificazione avverrà in correlazione alla definizione degli standard professionali.

L'output finale è dato dalla *figura* descritta per enunciati semplici di competenza.

2. STANDARD DI DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE

Il lavoro, nelle sue diverse fasi, contestualmente alla analisi dei contenuti, ha permesso una prima definizione condivisa di standard descrittivi minimi delle competenze.

LINEE GUIDA

Le seguenti **Linee guida** sono state definite in stretta correlazione con la logica sottesa agli Accordi del 28 ottobre 2004 e del 15 gennaio 2004, imperniata sulla centralità delle competenze e sulla necessità di documentare in termini congruenti il processo formativo finalizzato all'acquisizione delle stesse. La sua elaborazione, inoltre, è riferita agli elementi di metodo condivisi tra le Regioni in materia di standard formativi e standard professionali, definiti dal "Documento tecnico" approvato dagli Assessori regionali della IX Commissione "Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca" in data 26 luglio 2005.

Le Linee, seppur direttamente finalizzate al supporto della compilazione del mod. A di attestazione finale di qualifica, sono utilizzabili anche per il modello B relativo alle certificazioni intermedie di competenza, nelle parti omologhe di compilazione specificamente relative ai punti 2. e 3..

FRONTESPIZIO

Logo

Nell'intestazione - oltre al logo della Regione in cui è stato realizzato il percorso integrato - deve comparire anche il logo della Repubblica italiana: l'attestato infatti ha valenza nazionale, in quanto certifica competenze acquisite anche in riferimento al raggiungimento degli standard formativi minimi individuati con l'Accordo in sede di Conferenza Stato -Regioni e Province Autonome, del 15 gennaio 2004: Documento tecnico degli standard formativi, a valere su tutto il territorio nazionale.

Denominazione della qualifica

Specificare la denominazione - desumibile dai Repertori o dalle specifiche Indicazioni regionali - della qualifica, relativa alla figura / profilo professionale di riferimento (per l'accezione secondo la quale viene utilizzato il termine "figura / profilo professionale", vedi "Documento tecnico" approvato dalla IX^o Commissione).

Nel caso di percorsi integrati tra Istituzioni scolastiche ed Agenzie Formative, è possibile esplicitare sia la denominazione della qualifica regionale, sia quella dell'indirizzo dell'Istituzione scolastica.

Livello di qualificazione

L'attestato corrisponde al secondo livello della classificazione dell'UE, con riferimento alla Decisione del Consiglio 85/368/CEE, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee, che definisce i principi e le procedure per un'iniziativa comune accelerata degli Stati membri e della Commissione al fine di stabilire la corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale, conseguire un miglioramento dell'informazione, creare i presupposti per la libera circolazione effettiva dei lavoratori nell'ambito della Comunità, anche attraverso un repertorio comunitario dei profili professionali.

Ente o struttura formativa; sede

Riportare i dati essenziali (denominazione ed indirizzo della sede operativa) relativi all'Istituzione o organismo formativo che ha erogato il percorso al termine del quale viene rilasciato l'attestato. Nel caso di percorsi integrati tra Istituzioni scolastiche ed Agenzie formative:

- riportare l'Istituzione che è titolare del percorso e del rilascio dell'attestato;
- riportare entrambi soggetti.

Ulteriori informazioni (data; firma; n°)

Si tratta delle informazioni, ai fini della validità stessa del documento, relative a:

- data di rilascio;
- firma del Dirigente responsabile o funzionario dell'Amministrazione che rilascia l'attestato;
- numero con il quale l'attestato è stato repertoriato nel sistema informativo dell'amministrazione che ha la titolarità del rilascio.

SEZIONI

1 - Denominazione del corso

Si riferisce al *percorso formativo-professionale* realizzato, corrispondente alle finalità dei percorsi sperimentali triennali "caratterizzati da curricula formativi e da modelli organizzativi volti a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base, a sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi e la sua conoscenza del mondo del lavoro"; tali percorsi, in quanto riferiti a Standard formativi minimi relativi alle competenze di base, garantiscono la formazione *ad un tempo culturale e professionale* del cittadino e non si riducono agli aspetti meramente addestrativi e professionalizzanti della qualifica in senso tradizionale.

Inserire il nome del *percorso formativo*. Il nome può anche (ma non necessariamente) essere identico alla denominazione della qualifica professionale in senso stretto (sia essa regionale, che statale); nella maggior parte dei casi identifica il *progetto* complessivo all'interno del quale è stato realizzato il percorso.

2 - Settore/Area professionale di riferimento

2.1. attività economica (codice e denominazione ISTAT - classificazione ATECO 2002)

Indicare l'attività economica, secondo i codici e le denominazioni previste dalla classificazione ATECO-2002 (Classificazione delle Attività Economiche) dell'ISTAT.

L'Istituto Nazionale di Statistica ha predisposto una nuova classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2002, contenente 883 titoli di categorie di attività economica e i rispettivi codici, tra cui selezionare quello corrispondente al profilo professionale previsto dalla qualifica. La classificazione ATECO 2002 è la versione nazionale della classificazione (NACE Rev. 1.1) definita in ambito europeo ed approvata con Regolamento della Commissione n. 29/2002, pubblicato su *Official Journal* del 10/1/2002. La ATECO 2002 è stata sviluppata dall'ISTAT, con la collaborazione di esperti delle Pubbliche amministrazioni coinvolte nella

attività di classificazione delle unità produttive e di esperti dei principali settori economici. L'obiettivo è di tenere conto delle specificità della struttura produttiva italiana, rinnovando, rispetto alla ATECO 1991, il dettaglio a livello di "categoria" (5° cifra della classificazione), utile ad individuare attività particolarmente rilevanti nel nostro Paese. Per approfondimenti si rinvia all'indirizzo:
<http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/>

3 - Profilo professionale

Si riferisce propriamente al profilo / figura professionale (afferente all'ambito degli standard professionali) cui il percorso formativo è rivolto.

3.1. denominazione del profilo

Oltre alla *denominazione* (vedi FRONTESPIZIO), riportare anche una sua *descrizione* sintetica, con riferimento alle attività (o compiti) ed alle competenze fondamentali, caratterizzanti il profilo / figura professionale.

3.2. riferimento alla classificazione ISTAT delle professioni

Inserire il riferimento al codice e alla denominazione previsti dalla Classificazione delle Professioni dell'ISTAT - CP-2001 (dal IV al VII gruppo).

4 - Durata del corso

Indicare la durata del corso in anni e ore; se necessario, specificare anche la durata in mesi.

L'esplicitazione di tali elementi è funzionale alla descrizione della tipologia (architettura progettuale) del percorso.

La durata del percorso in ore complessive deve essere indicata per ciascun partecipante, riportando il numero complessivamente previsto in sede di progettazione formativa (non quello effettivamente realizzato, tramite, ad esempio, la sottrazione dalle ore di corso previste di quelle non frequentate, o per malattia, o per altra ragione).

5 - Competenze acquisite

L'oggetto proprio dell'attestazione non è il percorso (la sua articolazione, le strategie ed i contenuti utilizzati), bensì la "competenza"; essa solo rappresenta l'esito formativo da certificare. Per competenza si intende: "il possesso verificato delle abilità, conoscenze, comportamenti ed altre risorse individuali che, agiti insieme, permettono alla persona di raggiungere il risultato, attraverso l'efficace presidio di un compito o attività complessa" (Legenda, mod. B).

Si ricorda inoltre che la certificazione riguarda l'apprendimento di *ciascun* allievo, in rapporto alla progettazione ed al *profilo formativo* del percorso. Si tratta conseguentemente di riportare non tutte le competenze possedute dall'individuo o in cui si articola, analiticamente, il profilo formativo, bensì:

- a) quell'insieme di competenze che esprimono le reali acquisizioni e la fisionomia complessiva dell'allievo;
- b) con riferimento e/o attingendo alle competenze "chiave" o caratterizzanti il profilo formativo del percorso.

L'insieme delle competenze costituenti il profilo formativo è articolato nelle due aree delle "competenze di base" (desumibili dall'Accordo del 15/01/04) e delle "competenze tecnico-professionali e trasversali". Come ormai codificato negli ultimi documenti condivisi a livello nazionale (vedi lo stesso mod. B), allegato all'Accordo del 28.10.2004 relativo alla certificazione intermedia, e la "Sezione 2" del Libretto Formativo, approvato con Decreto Interministeriale del 10 ottobre 2005), le competenze "trasversali" non costituiscono un oggetto a se stante, ma vengono considerate in modo contestuale alle altre, con particolare riferimento a quelle "tecnico-professionali". Le competenze "trasversali" (comunicative, relazionali, di problem solving, ecc.), sono infatti generalmente identificabili con le capacità di fronteggiamento delle situazioni da parte della persona e, conseguentemente, di trasformare i saperi e le abilità in comportamento lavorativo efficace; in tal senso esse sono strettamente modellate sui contenuti tecnico-professionali dei compiti e delle attività e, quindi, delle conoscenze e capacità ad essi necessari.

Si ricorda anche che le competenze riportate, dovendo documentare la reale progettazione formativa del percorso, possono anche esprimere una originale riarticolazione o declinazione delle stesse competenze proposte quali standard minimi in via sperimentale a livello nazionale (vedi premessa dell'Accordo 15/01/04).

Nella compilazione di questa parte è dunque possibile, conformemente alla metodologia progettuale adottata ed al fine di esemplificare il percorso effettivamente realizzato:

- articolare le competenze secondo la duplice distinzione tra competenze "di base" e "tecnico-professionali e trasversali";
- indicare sia competenze "di base", sia competenze "tecnico-professionali e trasversali" in modo congiunto;
- non riprodurre meccanicamente gli standard minimi.

Il riferimento agli standard formativi minimi ed alla loro declinazione ulteriore in aree di cui all'Accordo 15/01/04, così come all'articolazione fondamentale (base / tecnico-professionale-trasversale) rimane comunque vincolante, quale standard minimo di descrizione.

5.1 - di base

Riguardano le competenze acquisite in relazione alle aree dei linguaggi, scientifica, tecnologica, storico-socio-economica, previste dal documento tecnico allegato all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province

autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2004.

didattica dedicata (in ore):

si riferisce alla quantificazione in ore dell'attività formativa dedicata allo sviluppo delle competenze riportate. A tal proposito è utile fare riferimento non direttamente alle ore disciplinari, quanto a quelle relative alle unità formative progettate in riferimento alle competenze da sviluppare. E' possibile:

- riportare il monte ora complessivo, relativo all'insieme delle competenze;
- specificare i diversi monte ora in rapporto alle diverse unità previste nella progettazione formativa.

5.2 - tecnico/professionali e trasversali

Riguardano:

- a. le competenze acquisite in relazione ai compiti/attività direttamente connessi al profilo / figura ed alla qualifica professionale;
- b. le competenze comunicative, relazionali, di *problem solving*, ecc..., che consentono allo studente di trasformare i saperi e le specifiche abilità in un comportamento efficace.

didattica dedicata (in ore):

come sopra

6 - Percorso formativo

Nei campi descrittivi che caratterizzano questa sezione (6.1 e 6.2) devono essere riportati gli elementi di percorso che documentano *come* l'allievo ha maturato le competenze, oggetto della certificazione. Tale documentazione dev'essere coerente con l'impianto e con la logica sottesa a tutto il documento, ovvero i contenuti riportati non devono essere generici, ma riferiti a quegli elementi che sono specificamente condizione per lo sviluppo delle *competenze*.

6.1 - contenuti

Vanno indicati e riportati i contenuti formativi in termini di *conoscenze* ed *abilità/capacità* che sono condizione per lo sviluppo delle competenze. Nel caso in cui il percorso formativo sia articolato in unità formative, a ciascuna di esse possono essere associati i relativi contenuti, la cui quantità e qualità contribuiscono a "specificarne" lo spessore ed a garantirne la trasparenza. In ogni caso, in conformità con quanto prescritto dall'Accordo 15/01/04, si tratta di indicare le aree di sapere interessate dal percorso formativo e non le singole discipline e/o materie trattate. Come specificato nella "Legenda" del mod. B), infatti, "il mero possesso di contenuti "disciplinari" non può considerarsi il traguardo del processo formativo, che è da rinvenirsi, invece, nell'utilizzazione teorica e pratica delle conoscenze. Considerare i contenuti non fine del processo

formativo ma strumento per formare competenze, non ne riduce l'importanza, ma "costringe" ad utilizzarli diversamente, al fine anche di sollecitare ad individuare negli statuti, nei linguaggi e negli oggetti delle discipline i nuclei fondanti, le categorie costitutive, i momenti più efficacemente formativi utili ad agevolare la costruzione di una persona "competente".

In tale sottosezione possono anche essere eventualmente riportati altri elementi, quali: durata in ore delle unità formative; modalità di verifica delle competenze.

6.2 - tirocinio; 6.3 - altre esperienze pratiche

In queste ultime due sezioni sono indicate modalità formative diverse da quella di aula, come ad es. visite aziendali, o altro. In particolare, sono fornite indicazioni circa lo stage o tirocinio pratico, ovvero:

- dell'organizzazione (azienda/ente) presso cui è stata svolta l'attività
- relativo settore economico di appartenenza dell'Azienda (classificazione ATECO 2002 - vedi sopra)
- funzione aziendale di svolgimento dell'attività
- durata in ore (vedi punto 4)

7- Tipo di prova finale

Deve essere indicato il tipo di prove delle quali è composta la sessione di esame finale

8 - Annotazioni integrative

Vanno indicate unicamente le eventuali ed ulteriori informazioni (ad es. metodologie didattiche, architettura dei corsi, modularità, formazione a distanza, attività di autoistruzione, caratteristiche della docenza, ecc.) che possono contribuire ad una maggiore trasparenza della qualifica rilasciata, ovvero ad una sua migliore leggibilità, coerentemente con l'obiettivo di agevolare l'accesso ad eventuali ulteriori percorsi formativi o di rendere più facilmente spendibile la qualifica all'interno del mercato del lavoro.

3. STANDARD FORMATIVI MINIMI RELATIVI ALLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

STRUTTURA DESCRITTIVA DEL FORMAT

La **struttura** di descrizione e classificazione dello standard formativo delle competenze tecnico professionali è così articolata:

- denominazione
- standard di competenze
- abilità/capacità ricorrenti riferite agli standard

Denominazione

La **denominazione** individua, ai soli fini comunicativi, la figura *a banda larga* che riassume i profili regionali indicati tra parentesi, le cui competenze sono assimilabili e ricorrenti, in relazione all'area professionale di riferimento.

Standard di competenze

A partire dalle certificazioni inviate dalle Regioni e Province Autonome sono stati effettuati i raggruppamenti dei profili regionali riferiti alle aree professionali.

Per ciascun profilo sono state individuate le **competenze tecnico-professionali** (ricavate dal punto 5.2. dei certificati), evidenziate in grassetto e raggruppate in insiemi omogenei, ad ognuno dei quali è stato dato il nome della competenza maggiormente significativa.

Gli standard di competenza sono numerati ed ordinati in riferimento al processo di lavoro.

Abilità / capacità ricorrenti riferite agli standard

Le lettere minuscole individuano le espressioni ricorrenti nei diversi profili regionali con le quali si identificano le abilità/capacità riferite agli standard di competenza; l'ordine delle lettere fa riferimento al processo di lavoro.

L'ulteriore declinazione delle lettere indica le modalità con le quali le Regioni identificano le abilità/capacità: in forma diversificata, ma assimilabili come senso alla definizione indicata con le lettere.

Il format non riporta il livello più complesso di specificazione, con il quale le Regioni hanno indicato lo stesso concetto, ma reso in modo sintatticamente differenziato o meno sintetico; tale livello può comunque essere sempre recuperato, in quanto archiviato in apposito spazio dallo strumento informatico.

L'output finale è una *figura* descritta per competenze, da cui è possibile risalire in modo diretto a tutti i profili regionali, dal momento che tutto il processo di lavoro è rintracciabile nel supporto informatico ed è pertanto utilizzabile per ulteriori elaborazioni e aggiornamenti.

Format degli standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali

“Denominazione”

(“profili regionali con denominazione assimilabile”)

1(STANDARD DI COMPETENZA)
a (abilità/capacità ricorrenti riferite agli standard)
	a.1.....
	a.2.....
b(abilità/capacità ricorrenti riferite agli standard)
c(abilità/capacità ricorrenti riferite agli standard)
d(abilità/capacità ricorrenti riferite agli standard)
2(STANDARD DI COMPETENZA)
a
b
c
d
e
3(STANDARD DI COMPETENZA)
a

4(STANDARD DI COMPETENZA)
a
b
c

Elenco figure professionali percorsi sperimentali triennali

1. Operatore alla promozione ed accoglienza turistica
2. Operatore della ristorazione
3. Operatore del benessere
4. Operatore amministrativo segretariale
5. Operatore del punto vendita
6. Operatore di magazzino merci
7. Operatore grafico
8. Operatore edile
9. Operatore del legno e dell'arredamento
10. Operatore dell'autoriparazione
11. Installatore e manutentore impianti termo-idraulici
12. Installatore e manutentore impianti elettrici
13. Operatore meccanico
14. Montatore meccanico di sistemi

